

Torino, lì 23 ottobre 2017

Circolare n. 13/2017

Oggetto: Rottamazione-Bis con meno vincoli

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, datata 16 Ottobre 2017, del D.L. 148/2017 è stata emanata una nuova rottamazione, riguardante principalmente:

- la riapertura dell'istanza per coloro che hanno commesso irregolarità nella pregressa rottamazione ed alla platea di contribuenti che non hanno potuto aderire in quanto non in regola con i piani di pagamento rateale
- i carichi pendenti con l'Agenzia delle Entrate – Riscossione con riferimento al periodo **1° gennaio 2017 – 30 settembre 2017**.

1) Riapertura rottamazione per i soggetti precedentemente esclusi

Saranno riammessi alla rottamazione i seguenti soggetti:

- Soggetti ammessi alla rottamazione che non hanno versato la prima e/o la seconda rata.

In questo caso il contribuente dovrà effettuare il versamento delle rate di luglio e/o settembre 2017 entro il **30 novembre 2017** pena l'improcedibilità dell'istanza.

- Soggetti esclusi dalla precedente rottamazione in esito alla presentazione della domanda causa mancato pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016.

In quest'ultimo caso le scadenze e le modalità per aderire alla sanatoria sono le seguenti:

- **entro il 31 ottobre 2017**, l'Agente della riscossione predisporrà la modulistica di adesione al ripescaggio dei contribuenti esclusi dalla prima
- **entro il 31 dicembre 2017**, il contribuente dovrà presentare un'istanza all'Agente della riscossione nella quale dovrà indicare le modalità prescelte per il pagamento del pregresso debito
- **entro il 31 marzo 2018**, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicherà l'ammontare delle rate scadute da versare per mettersi in regola
- **entro il 31 maggio 2018**, il contribuente sarà tenuto a pagare in un'unica soluzione le rate scadute e non versate del vecchio piano di rateazione
- **entro il 31 luglio 2018**, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunicherà l'ammontare complessivo delle rate ancora dovute, in aggiunta agli interessi maturati a causa del tardivo pagamento
- **entro il 30 settembre 2018** il contribuente dovrà versare tale importo o in un'unica rata o in un massimo di tre rate con scadenza **30 settembre, 31 ottobre e 30 novembre 2018**, maggiorate degli interessi calcolati dal primo agosto 2017.

2) Rottamazione per i carichi 2017

Le scadenze per richiedere la rottamazione per i carichi pendenti in essere dal **1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017**, sono le seguenti:

- **entro il 31 ottobre 2017**, l'Agente della riscossione predisporrà il modello di adesione alla nuova rottamazione dei carichi affidati al concessionario
- **entro il 31 marzo 2018**, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunicherà, tramite posta ordinaria al debitore, l'importo dei carichi definibili dei quali non è ancora stata ufficializzata l'esistenza della

cartella. Per tale, la mancata trasmissione della comunicazione non esonera il contribuente dal rispetto dei termini di legge. Sarà cura perciò di quest'ultimo richiedere all'Ente la stampa dell'estratto di ruolo per il conoscimento dell'entità della somma definibile

- **entro il 15 maggio 2018** il contribuente dovrà presentare l'adesione alla rottamazione
- **entro il 30 giugno 2018** l'Agenzia comunicherà gli importi dovuti per l'adesione alla rottamazione Bis secondo le rate prescelte.

Nello specifico la rateazione avverrà con un massimo di 5 rate, tutte di pari importo, con scadenza:

- prima rata **31 luglio 2018**
- seconda rata **30 settembre 2018**
- terza rata **31 ottobre 2018**
- quarta rata **30 novembre 2018**
- quinta ed ultima rata **28 febbraio 2019**.

E' consigliabile al contribuente che avesse già ricevuto l'intimazione di pagamento, o comunque temesse l'aggressione del conto corrente bancario o dello stipendio, inoltrare quanto prima l'istanza, in modo da prevenire le misure cautelari, quali fermo e ipoteca, o peggio quelle esecutive come il pignoramento. La pendenza di tali procedure non determina l'interruzione delle operazioni di recupero coattivo, salvo presentazione della domanda.

A differenza della rottamazione precedente non occorrerà più essere in regola con i pagamenti delle rate, a prescindere dal fatto che la dilazione sia decaduta o meno. Se si avrà quindi intenzione di aderire alla definizione agevolata si potranno tranquillamente interrompere da subito i pagamenti della rate pregresse.

Una volta presentata la domanda saranno sospesi, per forza di legge, i pagamenti che scadranno successivamente alla stessa. Sarà fatta salva la facoltà del contribuente di non versare la prima rata di luglio 2018 e di riprendere i versamenti della rateazione già esistenti. Nel caso in cui decidesse però di pagare la prima rata di luglio non sarà più possibile rateizzare il carico scaduto se si decade dalla dilazione. Tale divieto non opera se l'istanza viene presentata prima che siano decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Lo Studio è disponibile, su specifico incarico, a richiedere l'esatta posizione del Contribuente in Equitalia, sviluppare i calcoli conseguenti l'adesione, valutare insieme al Cliente l'effettiva convenienza ed in caso affermativo predisporre l'istanza e dare assistenza lungo l'iter procedurale.

In attesa di una Sua manifestazione d'interesse, a disposizione per approfondimenti, saluto cordialmente.

Lorenzo Perinetto